



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Luigi Pagliuca Presidente

dott. Francesco Bartolotti Giudice

dott. Cristiana Bottazzi

nel procedimento n. 120-1/2022 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Ziad El Khatib (C.F. LKHZDI69H05Z229W)

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da Ziad El Khatib per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

considerato che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;

considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art.* 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente risiede in Bosco Chiesanuova (VR), Via Strabun n. 27, e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI;

considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI);

considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 *ter* L. n. 3/12) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;

considerato che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC Dott. Giorgio Ferretti, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (l'impresa individuale del ricorrente, denominata "E.K. Service di El Khatib Ziad" risulta cancellata dal Registro delle Imprese il 28.6.2021, mentre, a partire dal mese di aprile 2021, egli lavora alle dipendenze dell'impresa edile di titolarità del figlio Tarek El Khatib con contratto a tempo indeterminato), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCI, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore, il ricorrente è gravato da debiti verso banche, Erario, Enti Locali e fornitori della sua precedente attività d'impresa per complessivi € 734.497,55, a fronte di un patrimonio che ricomprende unicamente: (i) la proprietà di un immobile sito in Bosco Chiesanuova (VR), adibito ad abitazione familiare e assoggettato alla procedura esecutiva n. R.E. 182/2021 Tribunale Verona (del valore stimato di circa € 261.500,00), oltre ai relativi arredi; (ii) la proprietà di un autocarro Isuzu, tg. EC457WN, immatricolato nel 2012 e gravato da quattro fermi amministrativi; (iii) le somme maturate in relazione al fondo pensione Pensplan (pari a circa € 7.500); (iv) il reddito derivante dalla propria attività di lavoro dipendente, per cui percepisce una retribuzione media di € 1.626,00 per dodici mensilità, che può essere destinata alla soddisfazione dei creditori solo per la quota eccedente le necessità di sostentamento del nucleo familiare del debitore, di cui fa parte la moglie, casalinga, e due dei cinque figli della coppia, di cui uno minorenni (convivente) e l'altra studentessa universitaria (residente fuori sede, ma a carico del padre), mentre gli altri figli sono economicamente autosufficienti e non più conviventi; ne consegue che, all'evidenza, il ricorrente con le proprie sostanze non è in grado di far fronte alla predetta esposizione debitoria;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, dovendosi precisare che la liquidazione dei beni dovrà avvenire mediante procedure competitive;

considerato che il ricorrente va autorizzato a trattenere la somma mensile di € 1.550,00. Reputata congrua dal gestore, in quanto necessaria a garantire il mantenimento proprio e dei membri della famiglia a suo carico (la moglie e i due figli): si determina così in € 1.550,00 la quota di reddito esclusa dalla liquidazione, che potrà essere soggetta ad eventuali modifiche nel corso della procedura, a fronte di istanza del ricorrente motivata da mutamenti significativi sopravvenuti nella propria situazione reddituale e familiare, adeguatamente documentati (ad esempio, necessità di sostenere costi per canoni di locazione di una nuova abitazione);

ritenuto che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme eccedenti il limite di cui sopra da parte del ricorrente sia opportuno: 1) ordinare al liquidatore di

aprire immediatamente un conto corrente; 2) ordinare al datore di lavoro del ricorrente di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sul conto corrente della procedura che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti l'importo, come sopra quantificato, che potrà invece rimanere a disposizione del ricorrente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro (con gli estremi del conto corrente sul quale i versamenti mensili dovranno essere operati). Il tutto con la precisazione che, nel caso in cui il ricorrente dovesse instaurare un rapporto di lavoro con diverso datore, il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura.

L'emissione di tale provvedimento risulta invero possibile in quanto le quote di stipendio/pensione eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 270, c. 2 lett. e) CCI (al pari di quanto già previsto dall'art. 14-*quinquies* L. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle);

considerato che, una volta disposta l'apprensione della quota di reddito/pensione individuale, si pone il problema di stabilire quale sia il periodo futuro in cui ciò debba avvenire, a fronte dell'omessa riproduzione nel CCI di una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* L. 3/2012;

considerato, in particolare, che tale questione intercetta quella più ampia della durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata;

considerato a tal riguardo che: **1)** la durata di una procedura liquidatoria è ovviamente dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti); **2)** anche l'apprensione di quote di reddito/pensione del debitore rientra nella nozione di "liquidazione dei beni", secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12; **3)** ma il CCI ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque esdebitazione, trascorso un periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata; **4)** ed infatti, l'art. 281, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, fermo restando che quest'ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione (in questi termini il legislatore ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19); **5)** la stessa soluzione è stata prevista, sia pure con una disposizione più

ermetica, dall'art. 282 con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione è dichiarata d'ufficio; **6)** in particolare la prosecuzione dell'attività liquidatoria, anche a fronte dell'esdebitazione, pur non essendo prevista, si ricava dalla sovrapponibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione e dalla più volte evidenziata equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale; **7)** ma l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione, deve essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia il citato art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19; **8)** questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; **9)** ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento;

ritenuto che dalle considerazioni su esposte possono trarsi le seguenti conclusioni: **a)** la procedura non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni; **b)** il debitore può ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura; **c)** una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento; **d)** conseguentemente l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato, quanto alla richiesta del debitore di continuare ad abitare nell'immobile di Bosco Chiesanuova nelle more della liquidazione, che viene in rilievo l'opposta esigenza dei creditori di completare in tempi celeri la liquidazione medesima, in vista della soddisfazione dei propri crediti;

osservato che tra tali opposte esigenze, parimenti meritevoli di tutela, occorre operare un bilanciamento, e che ciò si ottiene individuando in via preventiva un lasso di tempo congruo ai fini del reperimento di una nuova soluzione abitativa ed autorizzando il ricorrente, ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. e) CCI, a continuare a risiedere nell'immobile per tale periodo predeterminato, con obbligo di rilascio alla scadenza;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14-*quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Ziad El Khatib** (C.F. LKHZDI69H05Z229W), residente in Bosco Chiesanuova (VR), Via Strabun n. 6;
- 2) nomina Giudice Delegato il dott. Cristiana Bottazzi;
- 3) nomina liquidatore il Dott. Giorgio Ferretti;
- 4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione della casa di abitazione sita in Bosco Chiesanuova (VR), che, ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. e) CCI, potrà continuare ad essere utilizzata dal ricorrente fino a tutto il mese di settembre 2023 (periodo di tempo reputato congruo ai fini del reperimento di una nuova soluzione abitativa), con obbligo di rilasciare l'immobile alla scadenza libero da persone e cose;
- 6) dispone che siano esclusi dalla liquidazione i redditi di Ziad El Khatib sino alla concorrenza dell'importo complessivo mensile di € 1.550,00 mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore la parte del proprio reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 7) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI: a) ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente; b) dispone che il datore di lavoro, su richiesta del liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l'importo come stabilito al punto precedente, come ad esso comunicato dal liquidatore. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro;
- 8) **dispone che il liquidatore:**
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona nonché la trascriva presso i Registri Immobiliari e presso il Pubblico Registro Automobilistico in relazione ai

beni indicati in ricorso. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

- notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/06/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del giorno 27.1.2023

Il Giudice est.

Dott. Cristiana Bottazzi

Il Presidente

Dott. Luigi Pagliuca